



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

Codice ente: **11503**
DELIBERAZIONE N° 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 18/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **11:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SCAZZOSI MARCO	X	
CANAVESI DONATA	X	
LODOLETTI MARIO	X	
LUPPI LUIGI	X	
ALBE' PIERANGELO		X
CAFORIO FILOMENA		X
QUAINI GLORIA		X
DELLA BELLA DAVIDE	X	
CALAMARI LUCA	X	
MORANDI FERNANDO	X	
SAVARESE ANTONINA GIOVANNA		X
POLATO OLINDO	X	
SPIRITO TATIANA	X	

TOTALE PRESENTI: **9**
TOTALE ASSENTI: **4**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Cerana Celestino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO SCAZZOSI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 del 18/03/2017

Proposta n.9 del SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2015 e n. 6 del 18.03.2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 4.04.2016 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2016;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato l'art. 1, comma 10, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 in base al quale la base imponibile deve essere ridotta del 50% per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dalla Legge 232 del 11.12.2016 (Finanziaria 2017), dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto legge 30.12.2016 n. 244 con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni come segue:

- a) 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1–A/8–A/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7), con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- b) 0,48% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;
- c) 0,96% per immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per i terreni agricoli, le aree edificabili;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno d'imposta 2017:
 - a) 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1–A/8–A/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7), con detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
 - b) 0,48% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;
 - c) 0,96% per immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, per i terreni agricoli, le aree edificabili;
3. di recepire le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 10, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 in base al quale la base imponibile deve essere ridotta del 50% per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
4. di demandare al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, resi per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 del 18/03/2017

Il Sindaco illustra l'argomento.

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati negli allegati fogli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti: favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Spirito), astenuti n. 2 (Morandi, Polato) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Spirito), astenuti n. 2 (Morandi, Polato) espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Marco Scazzosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.